Spedizione in abbonamento postale Gruppo I

Anno 104° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 gennaio 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 dicembre 1962, n. **1766.**

Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note tra l'Italia e l'Argentina per l'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio ai cittadini argentini effettuato a Roma il 1° agosto 1960.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo scambio di Note tra l'Italia e l'Argentina per l'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio ai cittadini argentini effettuato a Roma il 1° agosto 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'ultimo paragrafo delle Note di cui si compone l'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — LA MALFA — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Scambio di Note tra l'Italia e l'Argentina per l'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio ai cittadini argentini. (Roma, 1° agosto 1960).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 1° agosto 1960

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di comunicare a V. E. che il Governo italiano si propone di adottare nei confronti dei contribuenti argentini, in materia di imposte straordinarie sul patrimonio, le norme che si trascrivono qui di seguito:

Articolo I

Saranno ammessi ai benefici previsti agli articoli dal II al V i contribuenti argentini che, alla data del 28 marzo 1947, si trovassero nelle condizioni qui di seguito indicate:

a) le persone fisiche di nazionalità argentina, che non abbiano nello stesso tempo la nazionalità italiana, qualunque sia il loro domicilio o la loro residenza;

b) le società di persone costituite in Argentina e secondo il diritto argentino;

c) le società di capitali e gli altri enti morali costituiti secondo il diritto argentino e che abbiano la loro sede in Argentina.

Articolo II

1. Ai contribuenti argentini indicati all'articolo I è concesso un termine straordinario di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per:

presentare una dichiarazione che indichi tutti loro beni imponibili in conformità alla legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, oppure,

confermare o completare la dichiarazione che avessero già presentata.

2. Le dichiarazioni di cui al numero precedente devono essere presentate agli uffici italiani competenti giusta l'articolo 45 della legge italiana 9 maggio 1950, numero 203. I detti uffici procederanno alla tassazione in conformità alla legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, ed alle disposizioni del presente regolamento; in caso di disaccordo con il contribuente argentino, trasmetteranno la pratica al Ministero delle Finanze, Direzione Generale per la Finanza Straordinaria a Roma, che prenderà in esame i casi controversi e sentirà, se del caso, il contribuente argentino.

3. I contribuenti argentini, nei cui confronti la tassazione ai fini dell'imposta italiana straordinaria sul patrimonio fosse divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, avranno, tuttavia, la facoltà di avvalersi del termine straordinario di cui al n. 1 del presente articolo. Nel caso in cui la nuova tassazione fondata sul presente regolamento risultasse più favorevole della precedente, le somme pagate in più saranno loro rimborsate.

4. I contribuenti argentini menzionati all'articolo 1, che avranno fatte le dichiarazioni in conformità del numero 1 del presente articolo, saranno esenti per la loro condotta anteriore alle suddette dichiarazioni, da ogni sanzione o penalità, interessi di mora compresi, prevista dalla legislazione fiscale italiana.

Articolo III

1) Le persone fisiche menzionate all'articolo I, lettera a), rimangono, in linea di principio, sottoposte all'imposta italiana straordinaria progressiva sul patrimonio; esse godono, tuttavia, dei benefici previsti ai seguenti numeri del presente articolo.

2) L'Amministrazione italiana procederà alla valutazione ed alla tassazione dei beni delle persone fisiche accogliendo le dichiarazioni quali saranno state presentate nelle condizioni indicate all'articolo II. L'Amministrazione stessa, avrà, tuttavia, la facoltà di rettificare la valutazione dei beni dichiarati, aumentando detto valore nei seguenti limiti:

a) per i terreni, fabbricati e aziende industriali, commerciali ed agricole di ogni genere: fino al valore che è stato o che avrebbe dovuto essere iscritto nel 1947 nei ruoli dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947, rimanendo inteso che questo valore è

per i terreni e le aziende: il valore fissato per l'imposta ordinaria sul patrimonio dell'anno 1946, moltiplicato per il coefficiente 10, e,

per i fabbricati: il valore fissato per l'imposta ordinaria sul patrimonio dell'anno 1946, moltiplicato per il coefficiente 5,

b) per l'avviamento ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203: fino al doppio del reddito imponibile stabilito per le aziende in questione ai fini dell'imposta di ricchezza mobile per l'anno 1947;

c) per i titoli ed altri valori mobiliari non quotati in borsa; fino alla concorrenza del minore fra i due valori seguenti:

o il valore fissato per l'imposta di negoziazione per l'anno 1946 (basato secondo la legge italiana, sul valore fissato per l'anno 1945);

o il valore che è stato o avrebbe dovuto essere iscritto nel 1947 nei ruoli dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947;

d) per le azioni e gli altri titoli quotati in borsa: fino al valore stabilito dall'articolo 18 della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, con una riduzione globale e forfetaria del cinquanta per cento di tale valore.

3) Si precisa che:

a) i beni immateriali, menzionati all'articolo 6, numero 9 della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, sono tassabili soltanto nell'ambito del patrimonio della persona che li sfrutta in territorio italiano e non nell'ambito del patrimonio di colui che abbia ceduto tali beni o il diritto di utilizzarli;

b) gli averi in Italia, appartenenti a persone domiciliate in Argentina e rappresentati dal prezzo di vendita di merci, diritti d'autore, interessi o dividendi che avrebbero dovuto ma non poterono essere trasferiti prima del 28 marzo 1947 a causa delle retsrizioni in materia di clearing, non saranno soggetti alla imposizione italiana:

c) nessuna quota presuntiva in conto « denaro, depositi e titoli di credito al portatore » (articolo 26 della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203) verrà applicata qualora il contribuente non sia domiciliato in Italia:

d) se una persona fisica possiede, in qualità di socio illimitatamente responsabile, una quota di partecipazione in una società di persone costituita in Italia, si procederà, agli effetti della tassazione del socio, ad una valutazione dei diversi elementi dell'attivo sociale, tenendo conto dei criteri previsti al numero 2 del presente articolo;

e) se una persona fisica possiede un'accomandita in una società in accomandita semplice costituita in Italia, la valutazione di dette accomandite verrà effettuata in conformità al numero 2, lettera c) del presente articolo.

Articolo IV

1. Le società e gli enti morali argentini, menzionati all'articolo I, lettere b) e c), rimangono, in via di principio, soggetti all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, ridotta ad un terzo, con un'aliquota massima del 15 per cento, giusta gli articoli 2 e 31, ultimo comma, della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203; esse, tuttavia, beneficiano, per la valutazione dei loro beni imponibili, delle stesse facilitazioni accordate alle persone fisiche dall'articolo III numero 2).

2. I contribuenti argentini indicati al numero 1 del presente articolo, possono chiedere di essere assoggettati all'imposta proporzionale sul patrimonio prevista al titolo II della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, invece che all'imposta progressiva sul patrimonio, determinata secondo le norme richiamate al numero 1 di cui sopra. In tal caso l'Amministrazione italiana pro-

cederà ad una nuova tassazione dei beni imponibili e concederà ai contribuenti argentini un termine sufficiente per dichiarare se essi desiderano che sia loro applicata l'imposta progressiva o quella proporzionale.

3. Qualunque sia l'imposta applicata, progressiva o proporzionale, si precisa che:

a) i beni immateriali, menzionati all'articolo 6, numero 9, della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, sono tassabili soltanto nell'ambito del patrimonio della persona che li sfrutta in territorio italiano e non nell'ambito del patrimonio di colui che abbia ceduto tali beni o il diritto di utilizzarli;

b) gli averi in Italia di contribuenti argentini menzionati al numero 1 del presente articolo, rappresentati dal prezzo di vendita di merci, diritti d'autore, interessi o dividendi, che avrebbero dovuto ma non poterono essere trasferiti prima del 28 marzo 1947, a causa delle restrizioni in materia di clearing, non saranno soggetti all'imposizione italiana;

c) nessuna quota presuntiva prevista all'articolo 26 della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, sarà applicata nei confronti dei contribuenti argentini menzionati al n. 1 del presente articolo;

d) l'avviamento, giusta l'articolo 17, secondo comma della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, non sarà preso in considerazione, nel caso in cui fosse soggetto a tassazione, se non per il valore fissato all'articolo III, n. 2) lettera *b*);

e) le riserve tecniche delle filiali istituite stabilmente in Italia di società di assicurazione argentine non sono sottoposte all'imposta straordinaria sul patrimonio. Di conseguenza, l'ammontare di tali riserve sarà detratto dall'attivo della filiale nel caso in cui l'imposizione è fondata sui diversi elementi di tale attivo;

f) le disposizioni dell'articolo III, numero 3), lettere *d*) ed *e*), si applicano altresì alle società ed enti morali argentini.

Articolo V

1) L'imposta straordinaria sul patrimonio dovuta in virtù della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, e degli articoli III e IV del presente regolamento, potrà essere pagata dai contribuenti indicati all'articolo I nel periodo di due anni e, cioè, in dodici rate bimestrali. Detto periodo avrà inizio alla data in cui, essendo divenuta definitiva, in tutto o in parte, la tassazione, l'imposta dovuta è iscritta a ruolo.

2) I provvedimenti di sospensione già emanati o che saranno emanati dalle competenti autorità tributarie italiane a beneficio dei contribuenti argentini, resteranno in vigore fino alla messa in esecuzione del presente regolamento.

Articolo VI

Eventuali casi controversi risultanti dall'applicazione o dall'interpretazione del regolamento contenuto nel presente Accordo saranno esaminati, con ogni possibile benevolenza, dal Ministero delle Finanze, Direzione Generale per la Finanza Straordinaria, della Repubblica Italiana.

Qualora V. E. mi comunichi che il Governo argentino concorda su quanto forma oggetto della presente Nota, la medesima e quella di risposta dell'E. V. costituiranno un accordo tra i due Governi, che entrerà in vigore alla data in cui i Governi stessi se ne saranno reciprocamente comunicata l'avvenuta approvazione, secondo le norme vigenti nei due Stati.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

SEGNI

A S. E. Dalmiro VIDELA BALAGUER
Ambasciatore di Argentina — ROMA

EMBAJADA
DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

Roma, 1 de agosto de 1960

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a V. E. para acusar recibo de su nota fechada el 1° de agosto del corriente año, cuyo texto, en su versión castellana, dice como sigue:

« Señor Embajador:

Tengo el honor de llevar a conocimiento de Vuestra Excelencia que el Gobierno italiano propone adoptar con respecto a los contribuyentes argentinos, en lo referente a impuestos extraordinarios sobre el patrimonio, las normas que se transcriben a continuación:

Artículo I

Tendrán derecho a los beneficios previstos por los articulos II a V los contribuyentes argentinos que, al 28 de marzo de 1947 se hallaban en las condiciones indicadas a continuación:

a) las personas físicas de nacionalidad argentina, que no tengan al mismo tiempo la nacionalidad italiana, cualquiera sea su domicilio o residencia;

b) las sociedades de personas constituídas en Argentina y según el derecho argentino;

c) las sociedades de capitales y las demás entidades morales constituídas según el derecho argentino y que tengan su sede en la República Argentina.

Artículo II

1. Se concede a los contribuyentes argentinos indicados en el art. I un término extraordinario de 90 días a partir de la fecha de entrada en vigor del seguiente reglamento, para:

presentar una declaración que indique todos sus bienes imponibles de conformidad con la ley italiana n° 203 de 9 de mayo de 1950, o bien,

confirmar o completar la declaración que hubieren ya presentado.

2. Las declaraciones a que se refiere el número precedente deben ser presentadas a las oficinas italianas competentes de acuerdo con el art. 45 de la ley italiana n° 203 de 9 de mayo de 1950. Dichas oficinas procederán a las tasaciones de conformidad con la ley italiana n° 203 de 9 de mayo de 1950, y con las disposiciones del presente reglamento; en caso de desacuerdo con el contribuyente argentino, transmitirán el asunto al Ministero de Finanzas, Dirección General de finanza extraordinaria, en Roma, que examinará los casos en controversia y oirá, si es necessario, al contribuyente argentino.

3. Los contribuyentes argentinos, con respecto a los cuales la tasación a los fines del impuesto italiano extraordinario al patrímonio hubiese llegado a ser definitiva antes de la entrada en vigor del presente reglamento, tendrán sin embargo facultad de valerse del término extraordinario a que se refiere el nº 1 del presente artículo. En caso en que la nueva tasación basada sobre el presente reglamento resultase más favorable que la precedente, las sumas pagadas en exceso les serán reembolsadas.

4. Los contribuyentes argentinos mencionados en el art. 1, que hayan formulado las declaraciones de conformidad con el número 1 del presente artículo, serán eximidos, con respecto a su conducta anterior con las precitadas declaraciones, de toda sanción o penalidad inclusive intereses de mora, prevista por la legislación fiscal italiana.

Artículo III

1. Las personas físicas mencionadas en el art. I, letra *a*), permanecen, en principio, sujetas al impuesto italiano progresivo extraordinario al patrimonio; sin embargo, las mismas gozan de los beneficios previstos en los números siguientes del presente artículo.

2. La Administración italiana procederá a la valuación y tasación de los bienes de las personas físicas, aceptando las declaraciones que hayan sido presentadas en las condiciones indicadas en el art. II. Dicha Administración tendrá, sin embargo, la facultad de rectificar la valuación de los bienes declarados, aumentando dichos valores dentro de los límites siguientes:

a) para los terrenos, edificios y establecimientos industriales, commerciales y agrícolas de toda índole: hasta el valor que ha sido o que habría debido ser inscripto en 1947 en los registros del impuesto ordinario al patrimonio para el año 1947, quedando entendido que dicho valor es: para los terrenos y los establecimientos: el valor fijado para el impuesto ordinario al patrimonio del año 1946, multiplicado por el coeficiente 10, y;

para los edificios: el valor fijado por el impuesto ordinario al patrimonio del año 1946, multiplicado por el coeficiente 5;

b) para la clientela, en el sentido del art. 17. segundo parágrafo, de la ley italiana nº 203 de 9 de mayo de 1950: hasta el doble del rédito imponible establecido para los establecimientos en cuestión a los fines del impuesto a la renta para el año 1947;

c) para los títulos y otros valores mobiliarios no cotizados en la bolsa: hasta concurrencia del menor entre los dos valores siguientes:

o el valor fijado para el impuesto de negociación para el año 1946 (basado, según la ley italiana, sobre el valor fijado para el año 1945);

o el valor que ha sido o habría debido ser inscripto en 1947 en los registros del impuesto ordinario al patrimonio para el año 1947;

d) para las acciones y los otros títulos cotizados en la bolsa: hasta el valor establecido por el art. 18 de la ley italiana n. 203 de 9 de mayo del 1950, con una reducción global y convenida del cinquenta por ciento de tal valor.

3. Se determina que:

a) los bienes inmateriales, mencionados en el art. 6 nº 9 de la ley italiana nº 203 de 9 mayo de 1950, son tasables sólo en el ámbito del patrimonio de la persona que los usufructúa en territorio italiano y no en el ámbito del patrimonio del que haya cedido tales bienes o el derecho de utilizarlos;

b) los haberes en Italia, pertenecientes a personas domiciliadas en la República Argentina y representados por el precio de venta de mercaderías, derechos literarios, intereses o dividendos que habrían debido pero no pudieron ser transferidos antes del 28 de marzo de 1947 a causa de las restricciones en materia de *clearing*, no estarán sujetos a la imposición italiana;

c) no se aplicará ninguna cuota presuntiva en cuenta « dinero », depósitos y títulos de crédito al portador (art. 26 de la ley italiana nº 203 de 9 de mayo de 1950) si el contribuyente no se domicilia en Italia;

d) si una persona física posee, en calidad de socio ilimitadamente responsable, una cuota de participación en una sociedad de personas constituídas en Italia, se procederá, a los efectos de la tasación de la parte del socio, a una valuación de los diversos elementos del activo social teniendo en cuenta los criterios previstos en el numero 2 del presente artículo;

e) si una persona física posee una comandita en una sociedad en comandita simple constituída en Italia, la valuación del dicha comandita será efectuada de conformidad con el número 2. letra *c*) del presente artículo.

Artículo IV

1. Las sociedades y las entidades morales argentinas, mencionadas en el art. I, letra *b*) y *c*), quedan, en principio, sujetas al impuesto progresivo extraordinario al patrimonio, reducido a un tercio, con una alícuota máxima del 15 por ciento, según los artículos 2 y 31, último parágrafo, de la ley italiana nº 203 de 9 de mayo de 1950; sin embargo, las mismas gozan, para la valuación de sus bienes imponibles, de las mismas facilidades acordadas a las personas físicas por el art. III, número 2.

2. Los contribuyentes argentinos indicados en el número 1 del presente artículo, pueden solicitar se les someta al impuesto proporcional sobre el patrimonio previsto en al artículo II de la ley italiana nº 203 de 9 de mayo de 1950, en lugar de al impuesto progresivo sobre el patrimonio, determinado según las normas establecidas en el número 1 precedente. En tal caso, la Administración italiana procederá a una nueva tasación de los bienes imponibles y concederá a los contribuyentes argentinos un término suficiente para declarar si desean que se les aplique el impuesto progresivo o el proporcional.

3. Cualquiera sea el impuesto aplicado, progresivo o proporcional, se determina que:

a) los bienes inmateriales, mencionados en el art. 6, número 9, de la ley italiana nº 203 de 9 de mayo de 1950, son tasables solo en el ámbito del patrimonio de la persona que los usufrutúa en territorio italiano y no en el ámbito del patrimonio de aquel que haya cedido tales bienes o el derecho de utilizarlos;

b) los haberes en Italia de contribuyentes argentinos mencionados en el número 1 del presente artículo, representados por el precio de venta de mercaderías, derechos literarios, intereses o dividendos, que habrían debido pero no pudieron ser transferidos antes del 28 de mayo de 1947, a causa de las restricciones en materia de *clearing*, no estarán sujetos a la imposición italiana;

c) no se aplicará ninguna cuota presuntiva prevista en el art. 26 de la ley italiana nº 203, de 9 de mayo de 1950, con respecto a los contribuyentes argentinos mencionados en el número 1 del presente artículo;

d) la clientela, en el sentido del art. 17 segundo parágrafo de la ley italiana nº 203 de 9 de mayo de 1950, sólo será tomado en consideracion, en el caso en que estuviese sujta a tasación, por el valor fijado en el art. III, número 2, letra *b)*;

e) las reservas técnicas de las filiales instituídas en forma estable en Italia de sociedades de seguros argentinos, no están sujetas al impuesto extraordinario al patrimonio. En consecuencia, el monto de tales reservas será deducido del activo de la filial en el caso en que la imposición está basada sobre los diversos elementos de tal activo;

f) las disposiciones del art III, número 3, letra *d)* y *e)* se aplican también a las sociedades y entidades morales argentinas.

Artículo V

1. El impuesto extraordinario al patrimonio debido en virtud de la ley italiana n. 203 del 9 de mayo de 1950, y de los artículos III y IV de la presente reglamentación, podrá ser pagado por los contribuyentes indicados en el art I dentro del periodo de dos años, a saber, en doce cuotas bimestrales. Dicho período comenzará en la fecha en que, llegando la tasación a ser definitiva, en todo o en parte, el impuesto debido es inscripto en el registro.

2. Las medidas de suspensión ya emitidas o que emitirán las autoridades tributarias italianas competentes a beneficio de los contribuyentes argentinos quedarán en vigencia hasta que se ponga en ejecución el presente Reglamento.

Artículo VI

Las controversias resultantes de la aplicación o de la interpretación del reglamento contenido en el presente Acuerdo se esaminarán con toda la benevolencia posible, en el Ministerio de Finanzas, Dirección General para la finanza extraordinaria, de la República de Italia.

Si Vuestra Excelencia me comunica que el Gobierno Argentino presta su conformidad a la propuesta contenida en la presente nota, la misma, y la respuesta de Vuestra Excelencia constituirán un acuerdo entre los dos Gobiernos, que entrará en vigencia en la fecha en que los mencionados Gobiernos se comunicarán reciprocamente la aprobación, según las normas que rijan en los dos Estados.

Saludo a Vuestra Excelencia con mi consideración más distinguida ».

Al poner en conocimiento de V E. que el Gobierno Argentino aprueba la propuesta contenida en la nota arriba transcripta, hago propicia la oportunidad para saludar el Señor Ministro con las expresiones de mi alta y distinguida consideración.

DALMIRO VIDELA BALAGUER

A S. E. el Señor Ministro de Negocios Extranjeros, Honorable Antonio SEGNI — ROMA

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

LEGGE 3 dicembre 1962, n. **1767.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Afghanistan in materia commerciale, di pagamento e di cooperazione economica e tecnica, con scambio di Note, concluso a Kabul il 10 dicembre 1960.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Afghanistan in materia commerciale, di pagamento e di cooperazione economica e tecnica, con scambio di Note, concluso a Kabul il 10 dicembre 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 10 dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI —
TRABUCCHI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

Accordo tra l'Italia e l'Afghanistan in materia commerciale di pagamento e di cooperazione economica e tecnica e scambio di Note. (Kabul, 10 dicembre 1960).

ACCORDO COMMERCIALE
DI PAGAMENTO E DI COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNICA TRA L'ITALIA E L'AFGHANISTAN

Il *Governo della Repubblica Italiana* ed il *Governo del Regno di Afghanistan,* considerando e confermando i rispettivi sentimenti di amicizia cui si informano tradizionalmente i rapporti tra i due Paesi, animati dal desiderio — al fine di rendere tali rapporti sempre più operanti, nello spirito dell'Accordo concluso tra le due Parti il 15 giugno 1938 — di facilitare e sviluppare tra di essi le relazioni commerciali e di dare il massimo impulso alla cooperazione economica e tecnica, sulla base dei reciproci interessi, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le due Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare per quanto in loro potere lo sviluppo degli scambi commerciali tra i due Paesi agevolando, tra l'altro, nei limiti dei rispettivi regolamenti, una migliore reciproca conoscenza delle rispettive possibilità di esportazione e di importazione e l'attività che i singoli operatori, sia enti che privati, italiani e afghani svolgono in rela-

zione alle esportazioni ed importazioni tra i due Paesi delle merci originarie e provenienti dai rispettivi territori.

A tal fine le due Parti contraenti si impegnano in particolare ad accordare ogni facilitazione possibile sia all'esportazione che alla importazione delle merci originarie e provenienti dai rispettivi territori — in particolare per quanto concerne le merci che facciano eventualmente oggetto di vendita od acquisto da parte di Enti statali o comunque sottoposti allo Stato o da esso controllati — in conformità delle leggi e regolamenti in vigore in ciascuno dei due Stati.

Articolo 2

Allo scopo di facilitare l'applicazione del presente Accordo, le due Parti contraenti convengono di consultarsi, tramite le rispettive Rappresentanze diplomatiche, in merito a qualsiasi questione derivante dallo scambio delle merci tra i due Paesi o ad essa connessa, nonchè di fornirsi ogni informazione utile o che sia ritenuta comunque interessante al fine di sviluppare le relazioni economico-commerciali italo-afghane.

Al presente Accordo vengono allegate le liste di merci disponibili per l'esportazione da ciascuno dei due Paesi verso l'altro, lista *A* e lista *B*, restando inteso che tali liste, aventi valore indicativo, non escludono la possibilità dello scambio di altre merci, fino al limite massimo disponibile.

Articolo 3

Le due Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della Nazione più favorita specialmente per quanto concerne:

1) i diritti doganali ed ogni altro onere accessorio, le modalità di riscossione dei diritti ed oneri, le regole e formalità relative allo sdoganamento delle merci, sia all'importazione che all'esportazione, nonchè al transito, al deposito, ecc.;

2) le formalità concernenti l'importazione e l'esportazione delle merci.

Articolo 4

Le disposizioni del presente Accordo relative al trattamento della nazione più favorita non si applicheranno:

1) ai vantaggi particolari che sono o saranno concessi da una delle due Parti contraenti allo scopo di facilitare il traffico di frontiera con i Paesi limitrofi;

2) ai vantaggi che sono o saranno concessi dall'Italia allo Stato della Città del Vaticano, alla Repubblica di San Marino, al Regno Unito di Libia e alla Somalia;

3) ai vantaggi che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti ad altri Paesi, in virtù della formazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio;

4) ai privilegi e vantaggi che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti in rapporto alla sua partecipazione ad una comunità istituita fra più Paesi per organizzare in comune uno o più settori della produzione del commercio e dei servizi, o per provvedere alla loro sicurezza.

Articolo 5

I pagamenti relativi agli scambi commerciali come pure gli altri pagamenti correnti tra i due Paesi saranno regolati in dollari, sterline o altra valuta convertibile.

Ciascuno dei due Governi si impegna a concedere, secondo e nei limiti della propria legislazione e regolamenti, le autorizzazioni necessarie, per effettuare i detti pagamenti, alle Banche e Istituti di Credito rispettivi.

Articolo 6

Il Governo Italiano faciliterà l'attuazione delle proposte che il Governo Afghano riterrà di avanzare per quanto riguarda la partecipazione dell'industria e della tecnica italiane allo sviluppo economico del Regno di Afghanistan.

In particolare, i due Governi faciliteranno le iniziative che avranno per scopo lo studio e l'attuazione di programmi diretti a sviluppare in Afghanistan, attraverso l'impiego di sistemi, di tecnici e di beni strumentali italiani, l'impianto di industrie, la costruzione di opere pubbliche, il sistema di comunicazioni, lo sfruttamento delle risorse agrarie e minerarie.

Nell'attuazione delle suddette iniziative il Governo Reale Afghano garantirà da parte sua alle ditte italiane, che eserciteranno la loro attività in Afghanistan, un trattamento in genere non meno favorevole di quello concesso alle iniziative ed alle ditte di altri Paesi, con particolare riguardo comunque al trasferimento di capitali, di redditi, di salari, ecc.

Articolo 7

Il Governo Italiano faciliterà l'impiego di tecnici e specialisti italiani in Afghanistan in base ad intese tra il Governo Reale Afghano da una parte ed i tecnici e specialisti italiani dall'altra e presterà ogni possibile assistenza per la formazione e l'addestramento di tecnici afghani in Italia.

Articolo 8

Il Governo Italiano è disposto ad accordare, nei limiti delle possibilità dell'economia italiana, alle ditte italiane, che ne faranno richiesta, le autorizzazioni per la fornitura ad enti e ditte afghane di attrezzature, di prodotti meccanici ed altri beni strumentali con pagamento dilazionato, conformemente alla legislazione vigente in Italia.

I crediti derivanti dalle forniture di cui al precedente comma potranno beneficiare della garanzia governativa di credito prevista dalle disposizioni della legislazione italiana. Dal canto loro le Autorità del Regno di Afghanistan forniranno le garanzie necessarie per il trasferimento degli ammontari dovuti ai creditori italiani ad ogni singola scadenza.

Articolo 9

Il Governo Italiano ed il Governo Afghano si impegnano a collaborare all'incremento dello scambio e dell'impiego di conoscenze scientifiche e tecniche, allo scopo, sopratutto, di aumentare la produttività e di migliorare il tenore di vita nei propri territori.

Articolo 10

Il presente Accordo entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica.

Esso rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni, dopodichè si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti tre mesi prima della scadenza.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno apposto la loro firma al presente Accordo.

Fatto a Kabul in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e persiana, entrambi i testi aventi uguale valore.

Kabul, li 10 dicembre 1960

Per il Governo
della Repubblica Italiana
TRABALZA

Per il Governo
del Regno di Afghanistan
G. M. SHERZAD

LISTA *A*

Settore alimentare e dolciario

1) Paste alimentari in genere
2) Marmellate
3) Succhi di frutta
4) Frutta sciroppata
5) Salse di pomodoro
6) Vegetali e minestre in scatola
7) Prodotti ittici conservati sott'olio
8) Olio d'oliva
9) Formaggi vari
10) Cioccolate e confetture varie
11) Prodotti alimentari in genere

Settore abbigliamento e del tessile

12) Maglieria interna ed esterna
13) Biancheria e confezioni intime
14) Accessori per l'abbigliamento e passamanerie
15) Confezioni vestiario e impermeabili
16) Calzature
17) Pelli e pelliccerie e pelletterie
18) Tessuti in genere

Settore chimico farmaceutico

19) Prodotti chimici per l'agricoltura e zootecnica
20) Prodotti tannici ed aniline
21) Medicinali
22) Colori, vernici, cere, lucidi, inchiostri
23) Cartucce da caccia e polveri, apparecchi d'innesto vari
24) Prodotti chimici in genere

Settore materiali da costruzione

25) Materiali per il rivestimento di edifici in cemento amianto
26) Tubazioni in cemento amianto
27) Tubazioni di ogni tipo
28) Pali telefonici e telegrafici
29) Gabbioni metallici
30) Porte e finestre metalliche
31) Materiale da costruzione vario
32) Prodotti dell'industria siderurgica

Settore carta e stampa

33) Macchinari tipografici
34) Carta e prodotti di carta
35) Cancelleria in genere

Settore metalmeccanico

36) Macchine utensili
37) Macchine da cucire
38) Macchine agricole
39) Macchine per la lavorazione del marmo
40) Macchine per la lavorazione del legno
41) Automobili e loro parti
42) Autocarri pesanti, medi e leggeri e loro parti
43) Motociclette, motoscooter e loro parti
44) Biciclette e loro parti
45) Macchinari per sollevamento
46) Macchine elettriche e congegni elettrici vari
47) Elettrodomestici
48) Radio, radiofonografi
49) Altri prodotti dell'industria metalmeccanica

Settore industriale

50) Macchine da scrivere e loro parti
51) Macchine calcolatrici e loro parti
52) Macchine fotografiche
53) Macchine cinematografiche
54) Macchine incubatrici
55) Materiali in plastica
56) Occhiali in genere
57) Duplicatori ad alcool
58) Impianti igienico-sanitari di tutti i tipi
59) Pneumatici di ogni genere
60) Lampadine elettriche
61) Articoli di gomma
62) Cavi e conduttori elettrici isolanti
63) Strumenti musicali
64) Fucili da caccia e da sport
65) Stufe di ogni tipo
66) Pompe per sollevamento acqua e di ogni tipo
67) Mobili metallici di ogni tipo
68) Macchine edili
69) Tubi di acciaio
70) Attrezzi agricoli
71) Materiali cinefotografici
72) Generatori elettrici
73) Serrature
74) Penne a sfera
75) Registratori
76) Altri prodotti

LISTA *B*

1) Cotone, qualità varie
2) Lana (montone cammello capra kashmir)
3) Karakul
4) Pelli (baganà montone capra)
5) Budella
6) Frutta secca
7) Piante medicinali
8) Semi oleosi (sesamo lino cotone)
9) Tappeti
10) Altre merci

AMBASCIATA D'ITALIA

Kabul, 10 dicembre 1960

Signor Ministro,

In relazione all'Accordo Commerciale, di Pagamento e di Cooperazione Economica e Tecnica tra l'Afghanistan e l'Italia firmato in data odierna, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza, d'ordine del mio Governo, quanto segue.

L'articolo 10 del predetto Accordo prevede l'entrata in vigore dell'Accordo medesimo con lo scambio dei relativi strumenti di ratifica.

Tuttavia il Governo Italiano, desiderando vivamente di sviluppare i rapporti tra l'Afghanistan e l'Italia nei settori regolati dall'Accordo predetto, propone di dare all'Accordo stesso applicazione provvisoria dal giorno della relativa firma, in attesa che esso entri in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica in base al primo comma dell'articolo 10.

Sarò pertanto grato a Vostra Eccellenza se vorrà farmi conoscere se il Reale Governo Afghano aderisce a tale proposta. In caso affermativo, la presente lettera e la risposta di Vostra Eccellenza consacreranno l'accordo intervenuto su quanto precede tra i nostri due Governi.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

TRABALZA

Sua Eccellenza
il Ministro Sardar Ghulam Mohammed SHERZAD
Ministro del Commercio. — KABUL

MINISTRY OF COMMERCE

Kabul, 10 dicembre 1960

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di accusare ricevuta della lettera in pari data che Vostra Eccellenza ha voluto inviarmi e di cui trascrivo qui di seguito il testo:

« Signor Ministro,

In relazione all'Accordo Commerciale, di Pagamento e di Cooperazione Economica e Tecnica tra l'Afghanistan e l'Italia firmato in data odierna, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza, d'ordine del mio Governo, quanto segue.

L'articolo 10 del predetto Accordo prevede l'entrata in vigore dell'Accordo medesimo con lo scambio dei relativi strumenti di ratifica.

Tuttavia il Governo Italiano, desiderando vivamente di sviluppare i rapporti tra l'Afghanistan e l'Italia nei settori regolati dall'Accordo predetto, propone di dare all'Accordo stesso applicazione provvisoria dal giorno della relativa firma, in attesa che esso entri in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica in base al primo comma dell'articolo 10.

Sarò pertanto grato a Vostra Eccellenza se vorrà farmi conoscere se il Reale Governo Afghano aderisce a tale proposta. In caso affermativo, la presente lettera e la risposta di Vostra Eccellenza consacreranno l'accordo intervenuto su quanto precede tra i nostri due Governi ».

Ho l'onore di confermare a Vostra Eccellenza che il Governo Reale di Afghanistan è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

MOHAMMED SHERZAD

A Sua Eccellenza
Folco TRABALZA
Ambasciatore d'Italia KABUL

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1962, n. 1768.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 88. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

Cristallografia;
Geologia degli idrocarburi;
Geologia e paleontologia del quaternario
Geologia stratigrafica;
Idrogeologia;
Interpretazione aerofotogeologica;
Mineralogia sistematica;
Oceanografia;
Paleontologia dei vertebrati,
Petrografia applicata;
Sedimentologia;
Vulcanologia.

Art. 95. — L'ultimo comma dell'art. 95 relativo alla composizione del Consiglio della Facoltà di chimica industriale è soppresso.

Dopo l'art. 201 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Fisica con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di perfezionamento in Fisica

Art. 202. — E' istituita presso la Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali una Scuola di perfezionamento in Fisica; essa ha sede presso l'Istituto di fisica dell'Università. La Scuola ha fine scientifico e rilascia il diploma di perfezionamento in Fisica.

Art. 203. — Alla Scuola vengono ammessi i laureati in Fisica, Matematica, Matematica e Fisica, Chimica e Ingegneria.

Il corso ha la durata di due anni. Per poter adire all'esame di diploma gli iscritti alla Scuola dovranno,

durante la loro permanenza nella Scuola stessa, superare l'esame sul contenuto di almeno 5 corsi annuali scelti tra gli insegnamenti sotto specificati.

Ciascun allievo dovrà comunicare al direttore della Scuola entro il 15 novembre di ciascun anno il piano degli studi che egli intende seguire in relazione alle materie che sono oggetto di insegnamento durante l'anno in corso. Tale piano dovrà essere approvato dal Consiglio dei professori della Scuola (v. successivo articolo 206). Per gli iscritti al primo anno tale piano dovrà contemplare la frequenza di almeno tre corsi; per gli iscritti al secondo anno di almeno due. Il Consiglio dei professori della Scuola potrà riconoscere la validità dei corsi frequentati o degli esami sostenuti presso altre Scuole di perfezionamento.

Art. 204. — Il direttore proporrà all'inizio di ciascun anno al Consiglio della Facoltà di scienze l'elenco dei professori incaricati dei corsi; questi verranno nominati dal Consiglio di Facoltà.

Gli insegnamenti saranno scelti nel seguente piano:

1) Complementi di matematica;
2) Meccanica quantistica;
3) Tecniche sperimentali;
4) Fisica nucleare;
5) Particelle elementari;
6) Fisica dei gas;
7) Fisica degli stati condensati;
8) Geoastrofisica;
9) Biofisica;
10) Corsi monografici.

I corsi monografici, in numero non superiore a due, saranno affidati ad esperti italiani o stranieri.

Gli insegnamenti potranno essere biennali, annuali o semestrali: a tutti gli effetti due corsi semestrali sono equivalenti ad un corso annuale. Un corso biennale a due corsi annuali.

Un corso annuale consisterà di non meno di 40 lezioni.

Il programma della Scuola potrà altresì essere integrato da seminari.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Art. 205. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono formate da tre insegnanti della Scuola.

La Commissione per l'esame di diploma è formata da quattro membri (tra i quali il relatore), scelti dal direttore tra gli insegnanti della Scuola stessa e da un contro relatore nominato dal Consiglio dei professori nella persona di un competente nel soggetto particolare della dissertazione, il quale non faccia parte dell'Università di Bologna.

L'esame di diploma, il quale potrà essere sostenuto dopo che l'allievo abbia sostenuto gli esami di profitto previsti dall'art. 203, consisterà nella discussione sopra una dissertazione originale scritta.

Art. 206. — Per quanto attiene al Consiglio dei professori esso è costituito dal direttore e dai professori che sono incaricati nell'anno in corso di un'insegnamento presso la Scuola.

Il direttore è nominato dal Consiglio della Facoltà di scienze tra i titolari di cattedre di discipline fisiche, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 207. — Per le norme di iscrizione, le tasse e i contributi nonchè il rilascio del diploma, vengono richiamate le disposizioni in vigore per la Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1962, n. 1769.

Riconoscimento, agli effetti civili, del distacco del territorio della Parrocchia di Santa Maria alla Rassinata, in comune di Arezzo, dalla Diocesi di Città di Castello e della sua attribuzione a quella di Arezzo.

N. 1769. Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione Concistoriale in data 19 febbraio 1962, relativo al distacco del territorio della Parrocchia di Santa Maria alla Rassinata, in comune di Arezzo, dalla Diocesi di Città di Castello e alla sua attribuzione a quella di Arezzo.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1962, n. 1770.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Cuore Immacolato della B.M.V. e di Sant'Anna, nel comune di Carlentini (Siracusa).

N. 1770. Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Siracusa in data 29 agosto 1961, integrato con altro decreto del 16 giugno 1962 e con dichiarazione del 1° dicembre 1961, relativo alla erezione della Parrocchia del Cuore Immacolato della B.M.V e di Sant'Anna, nel comune di Carlentini (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1962, n. 1771.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista Vianney Curato d'Ars, in Milano.

N. 1771. Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 31 luglio 1961, integrato con dichiarazione del 30 dicembre stesso anno, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista Vianney Curato d'Ars, in Milano, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa. Inoltre, con lo stesso decreto, la Chiesa di San Giovanni Battista Vianney Curato d'Ars

viene autorizzata ad accettare la donazione di un complesso immobiliare disposta a suo favore dall'Opera Pia delle Chiese e Case parrocchiali della Diocesi di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 161, *foglio n.* 22. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1962, n. **1772.**

Erezione in ente morale dell'« Opera pubblica beneficenza Cesare Gregorini », con sede in San Marcello (Ancona).

N. 1772. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Opera di pubblica beneficenza Cesare Gregorini », con sede in San Marcello (Ancona), viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 161, *foglio n.* 32. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1962, n. **1773.**

Erezione in ente morale dell'Opera Pia « Giuseppe Cerruti Ambrosio », con sede in Torino.

N. 1773. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera Pia « Giuseppe Cerruti Ambrosio », con sede in Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con una rettifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 161, *foglio n.* 33. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1962.

Nomina di componenti del Consiglio nazionale della economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1957, n. 33;

Visti i propri decreti in data 10 e 27 gennaio 1961, concernenti la nomina di componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dai quali risulta che sono stati nominati componenti del Consiglio medesimo l'on. ing. Emanuele Finocchiaro Aprile, gr. uff. Vincenzo Aliotta e l'on. Verenin Grazia;

Considerato che l'on. ing. Emanuele Finocchiaro Aprile e il gr. uff. Vincenzo Aliotta sono deceduti, rispettivamente, l'11 maggio e il 6 luglio 1962, e che l'onorevole Verenin Grazia ha rassegnato le dimissioni in data 28 maggio scorso;

Vista la lettera n. 7/25/4369 del 23 luglio 1962, con la quale il Ministero di grazia e giustizia comunica che, in sostituzione del predetto on. ing. Emanuele Finocchiaro Aprile, il Consiglio nazionale degli ingegneri ha designato, in rappresentanza dei professionisti, l'ingegnere Carlo Piegari;

Vista la lettera n. 7819 in data 22 ottobre 1962, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio comunica che, in sostituzione del predetto gr. uff. Vincenzo Aliotta, la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo ha designato, in rappresentanza delle imprese commerciali, il dott. Antonio Prantera;

Visto il fonogramma n. 86402/1/484 del 2 ottobre 1962, col quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunica che, in sostituzione dell'on. Verenin Grazia, la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha designato, in rappresentanza delle cooperative di produzione e consumo, il dott. Luciano Vigone;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'ing. Carlo Piegari, il dott. Antonio Prantera e il dott. Luciano Vigone sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza, rispettivamente, dei professionisti, delle imprese commerciali e delle cooperative di produzione e consumo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1962

SEGNI

Fanfani

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1962
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 238

(101)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1962.

Messa in liquidazione dell'Ente Costruzioni Esercizi Acquedotti (E.C.E.A.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 1110, concernente l'istituzione di un ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti in Africa orientale;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1939, concernente l'approvazione dello statuto dell'Ente predetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1446, che ha modificato, fra l'altro, la denominazione dell'Ente stesso in « Ente Costruzioni Esercizi Acquedotti » (E.C.E.A.);

Considerato che gli scopi dell'Ente Costruzioni Esercizi Acquedotti (E.C.E.A.) non sono più perseguibili;

Ritenuta la necessità di provvedere alla soppressione e messa in liquidazione dell'Ente sopraindicato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'Ente Costruzioni Esercizi Acquedotti (E.C.E.A.) è soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1962

SEGNI

Fanfani — Tremelloni

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1962
Registro n. 36 *Tesoro, foglio n.* 18. — Ventura Signoretti

(118)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1962.

Sostituzione di un consigliere di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la lettera di designazione n. 846, in data 4 dicembre 1962 del Presidente del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta

Il presidente di sezione del Consiglio di Stato dottor Guglielmo Roehrssen è nominato, per un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1963, consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base al punto *c)* dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, in sostituzione del consigliere di Stato dott. Angelo De Marco, il quale cessa dall'incarico per compiuto triennio.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1962

SEGNI

MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1962
Registro n. 45 bilancio Trasporti, foglio n. 210. — BONOMI

(120)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1962.

Conferma del dott. Carlo Marzano a consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Visto il telegramma di designazione n. 52527/167038, in data 15 novembre 1962 del Ministro per il tesoro;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il dott. Carlo Marzano, ragioniere generale dello Stato, è confermato, per un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1963, consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in base al punto *d)* dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1962

SEGNI

MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1962
Registro n. 45 bilancio Trasporti, foglio n. 209. — BONOMI

(119)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Modificazioni dello statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 9 gennaio 1951, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto in data 19 settembre 1962;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 16 novembre 1962;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 13, 15, 18 e 20 dello statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico, con sede in Roma, in conformità dei rispettivi testi qui uniti, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

Modificazioni dello statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico, con sede in Roma.

Art. 13.

La Presidenza è composta del presidente, nominato tra i componenti il Consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e di due vice presidenti, scelti, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione, tra i propri membri che facciano parte del Comitato esecutivo.

Il presidente rappresenta il Consorzio ad ogni effetto di legge, convoca e presiede le assemblee, il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo e sovraintende a tutto il funzionamento del Consorzio.

Nei casi di urgenza, il presidente può adottare deliberazioni con i poteri del Comitato esecutivo, richiedendone la ratifica nella prossima seduta.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente più anziano, nella carica o, a parità di anzianità di carica, più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento del presidente e di entrambi i vice presidenti, la Presidenza viene assunta dal più anziano di età fra i consiglieri.

Il presidente e i due vice presidenti restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il presidente, scaduto dalla carica di consigliere per compiuto triennio, se rieletto consigliere dall'Assemblea ordinaria, continua ad esercitare le sue funzioni fino a quando non sia intervenuto il decreto di nomina del nuovo presidente.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera lo statuto e le modificazioni di esso;

b) delibera i regolamenti interni occorrenti per disciplinare l'ordinamento, il personale e le operazioni attive e passive del Consorzio;

c) decide sulle ammissioni di nuovi partecipanti e sull'aumento e sulla cessione delle quote di partecipazione;

d) delibera la richiesta di versamento del capitale sottoscritto, a' termini del precedente art. 7;

e) delibera la emissione di obbligazioni e le relative caratteristiche;

f) fissa i criteri di distribuzione del credito;

g) determina i tassi di interesse sia sulle operazioni attive che su quelle passive;

h) determina la competenza propria e quella del Comitato esecutivo a decidere sulle operazioni;

i) delibera le operazioni riservate alla propria competenza a' sensi del disposto della lettera precedente;

l) fissa le direttive e quant'altro occorra per la formulazione dei bilanci del Consorzio da sottoporre all'Assemblea;

m) provvede alla esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee;

n) delibera su quanto altro non sia riservato alla competenza di altri organi e gli sia sottoposto dal presidente o da chi lo sostituisce ai termini del presente statuto.

Fermo restando il disposto dell'art. 18, il Consiglio può deliberare anche su tutta la materia che, ai sensi del detto articolo, è riservata alla competenza del Comitato esecutivo, nei casi in cui il Comitato non possa validamente riunirsi.

Art. 18.

Spetta al Comitato esecutivo di:

a) adottare i provvedimenti concernenti il personale del Consorzio;

b) deliberare sull'impiego temporaneo dei fondi disponibili e sulle spese inerenti alla gestione del Consorzio nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

c) deliberare sulle operazioni demandate alla sua competenza, giusta il disposto dell'art. 15, lettera *h*);

d) deliberare, quando non si tratti dei casi previsti dall'art. 20, lettera *h*), le cancellazioni, le riduzioni, le restrizioni e le posterghe delle ipoteche iscritte a favore del Consorzio, le surrogazioni a favore dei terzi, la eliminazione dei crediti dalle scritture;

e) deliberare sulle azioni da promuovere e sostenere in giudizio, sui concordati giudiziali e stragiudiziali, sulle transazioni, sulle rinunce a giudizi e a procedimenti esecutivi, su i concorsi del Consorzio a pubblici incanti, sull'acquisto, vendita e permuta di beni immobili;

f) elaborare le proposte da presentare al Consiglio di amministrazione sulle materie di sua competenza.

Art. 20.

Alla Direzione dell'Istituto è preposto un direttore generale nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il direttore generale:

a) sovraintende a tutto il personale dell'Istituto, vigila e coordina il lavoro di tutti gli uffici;

b) assiste alle adunanze delle Assemblee, ed interviene, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, e riferisce sugli argomenti sottoposti alle relative deliberazioni;

c) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, delle disposizioni della Presidenza e cura la esatta osservanza delle norme della legge, dello statuto e dei regolamenti;

d) dispone e disciplina gli accertamenti tecnici e legali ed i collaudi occorrenti;

e) firma la corrispondenza ordinaria e, congiuntamente col ragioniere, gli ordinativi di incasso e di pagamento, gli assegni, i titoli e le girate di vaglia e di altri titoli all'ordine e le quietanze;

f) dispone la liquidazione di tutte le spese di amministrazione nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

g) compie tutti gli atti di amministrazione occorrenti per il buon andamento del Consorzio che non siano riservati al presidente, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo;

h) ha anche la rappresentanza del Consorzio per la stipulazione dei contratti e di tutti gli atti da questi dipendenti e conseguenti e la rappresentanza in azioni giudiziarie, compresi i giudizi di cognizione e quelli esecutivi sino all'esproprio, con facoltà altresì di intervenire, in nome e rappresentanza del Consorzio, agli incanti dei beni ipotecati per la eventuale aggiudicazione al Consorzio medesimo.

Inoltre ha facoltà

1) di fare rinuncia formale agli atti esecutivi in corso, qualora il mutuatario:

per mutui non ancora entrati in ammortamento, si metta al corrente col pagamento degli interessi sulle somme somministrate e rimborsi le spese legali;

per i mutui in ammortamento, estingua il debito per rate arretrate, accessori e spese legali;

2) di consentire annotamento di inefficacia a margine della trascrizione dei precetti a favore del Consorzio, nei casi di cui al n. 1);

3) di consentire la cancellazione delle ipoteche e dei privilegi quando il credito sia estinto o quando vi sia rinuncia al mutuo;

4) di consentire la riduzione del carico ipotecario a seguito di riduzione del debito capitale dei mutuatari.

(51)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1962.

Trasferimento di crediti dall'Ente Approvvigionamento Carboni (E.A.C.) in liquidazione, all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, numero 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e crediti da uno ad altro degli Enti in liquidazione che sono stati assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti i propri decreti del 14 gennaio 1957 con i quali l'Ente Approvvigionamento Carboni (E.A.C.) e l'Ente economico della pastorizia sono stati assoggettati alla predetta disciplina;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie dell'Ente approvvigionamento carboni è necessario trasferire i seguenti crediti di lunga e difficile esazione:

1. S. A. Commercio combustibili, in liquidazione, di Napoli, atto a rogito Carmelo Schillaci Ventura del 28 febbraio 1955, n. 86185	L.	5.595.594
2. Azienda municipale del gas di Salerno, convenzione 30 marzo 1955, stipulata tra l'E.A.C. e l'Azienda municipale gas di Salerno	»	12.395.886
Totale	L.	17.991.480

Decreta:

I sopraelencati crediti dell'Ente Approvvigionamento Carboni (E.A.C.), in liquidazione, complessivamente ammontanti a L. 17.991.480 (lire diciassettemilioninovecentonovantunomilaquattrocentottanta) sono trasferiti all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

Roma, addì 17 dicembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(81)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1962.

Nomina di un membro aggregato del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con modificazioni con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1959, n. 2975, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1960, registro n. 37 bilancio Trasporti, foglio n. 98;

Su designazione del Ministro per la difesa, come da note del 26 ottobre 1962, n. 2343/M/Col. e del 4 dicembre 1962, n. 2568/M/Col.;

Decreta:

Il colonnello del genio in s.p.e. s.S.M. Zofrea Aldo cessa, a decorrére dal 31 dicembre 1962, dalla carica di membro aggregato del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

A decorrere dal 1° gennaio 1963 è nominato membro aggregato del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato il colonnello di artiglieria in s.p.e. s.S.M. Rambaldi Eugenio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 dicembre 1962

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1962
Registro n. 45 bilancio Trasporti, foglio n. 208. — BONOMI

(121)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1962.

Autorizzazione alla Banca popolare del Materano, con sede in Matera, ad estendere il credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni della provincia di Matera.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 24 agosto 1957 col quale la Banca mutua popolare di Matera, ora Banca popolare del Materano, con sede in Matera, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio del comune di Matera;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca mutua popolare di Matera, ora Banca popolare del Materano, con sede in Matera, col proprio decreto in data 24 agosto 1957, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Ferrandina, Montescaglioso, Grottole, Miglionico, Pomarico, Salandra e Stigliano in provincia di Matera.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare del Materano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(122)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1962.

Sostituzione di membri nel Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Caserta.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1961 relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Caserta, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Caserta;

Viste le note:

n. 62 del 10 agosto 1962, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale propone che il dottor Pasquale Lattanzi venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del dott. Guido Chianese;

n. 19182 del 9 agosto 1962, con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie propone che il dott. Giovanni Ambrogi venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del dott. Luciano Ingraldi;

Ritenuta la necessità di procedere alle sostituzioni anzidette;

Decreta:

Articolo unico.

Sono nominati membri del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Caserta, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Caserta, i dottori:

Lattanzi Pasquale, quale rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in sostituzione del dott Guido Chianese;

Ambrogi Giovanni, quale rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in sostituzione del dott Luciano Ingraldi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: CALVI

(82)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1963.
Inibizione al riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Premesso che il sig. Scassellati Sforzolini Francesco fu Luigi e fu Rizzi Nazzarena, nato a Perugia il 25 febbraio 1901, cittadino italiano *iure sanguinis*, trasferì la sua residenza nel Venezuela ed acquistò spontaneamente la cittadinanza di quello Stato il 23 luglio 1937, perdendo conseguentemente quella italiana, ai sensi dell'art 8 n. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Che lo Scassellati Sforzolini è rientrato in Italia l'11 giugno 1961, fissando la propria residenza in Roma, e che in data 21 luglio 1962 ha dichiarato dinanzi all'ufficiale di stato civile della capitale di rinunziare alla cittadinanza venezuelana al fine di poter riacquistare quella italiana, a termini dell'art. 9, n. 2, della citata legge n. 555;

Considerato che il nominato Scassellati Sforzolini, a seguito della detta dichiarazione, ha riacquistato l'originaria cittadinanza italiana a decorrere dal 22 luglio 1962, ai sensi del combinato disposto del cennato articolo 9, n. 2, e dell'art 13 della ripetuta legge 13 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto, peraltro, che il Governo ha la facoltà di inibire tale riacquisto entro il termine di sei mesi dalla data dell'avvenuto riacquisto stesso, in base al penultimo comma del più volte citato art. 9;

Considerato, altresì, che il comportamento tenuto in Italia dal sig. Scassellati Sforzolini dopo l'8 settembre 1943 costituisce grave motivo per far luogo nei di lui confronti alla inibizione del riacquisto della cittadinanza italiana, ai sensi del soprarichiamato art 9;

Veduto il parere del Consiglio di Stato (Sezione 1ª) emesso nell'Adunanza dell'11 dicembre 1962, le cui considerazioni s'intendono integralmente riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al sig. Francesco Scassellati Sforzolini, nato a Perugia il 25 febbraio 1901, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1963

Il Ministro: TAVIANI

(80)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1962, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Parenti Ivan, residente nel comune di Figline Valdarno, distretto notarile di Firenze, dal 1° febbraio 1963;

Vincenti Valente, residente nel comune di Montepulciano, distretto notarile di Siena, dal 22 febbraio 1963.

(136)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Agata Militello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1962, registro n. 37 Interno, foglio n. 166, l'Amministrazione comunale di Sant'Agata Militello (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(132)

Autorizzazione al comune di Palau ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1962, registro n. 37 Interno, foglio n. 167, l'Amministrazione comunale di Palau (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(133)

Autorizzazione al comune di Lentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1962, registro n. 37 Interno, foglio n. 168, l'Amministrazione comunale di Lentini (Siracusa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 116.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(134)

Autorizzazione al comune di Baradili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1962, registro n. 37 Interno, foglio n. 165, l'Amministrazione comunale di Baradili (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(135)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Serina (Bergamo) e di un contributo.

Con decreto ministeriale n. 300.8/64331 del 27 dicembre 1962, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Serina (Bergamo) di un terreno sito in Serina (Bergamo) del periziato valore di lire 215.000 della superficie di mq. 215, distinto in catasto al mappale n. 529 *d*, nonchè il contributo di L. 300.000.

(34)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Mondovì (Cuneo).

Con decreto ministeriale n. 300.8/64333 del 24 dicembre 1962, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Mondovì (Cuneo) di un terreno sito in Mondovì (Cuneo) del periziato valore di L. 2.630.000 della superficie di mq. 1052, distinto in catasto al foglio 92 mappali n. 893 e 894 confinante ad est con il vicolo comunale a piazza ed agli altri tre lati con restante proprietà comunale.

(38)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Poviglio (Reggio Emilia).

Con decreto ministeriale n. 300.8/64330 del 27 dicembre 1962, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Poviglio (Reggio Emilia) di un terreno sito in Poviglio (Reggio Emilia) del periziato valore di lire 2.556.800 della superfice di mq. 1504, distinto in catasto al foglio 32, mappali 3956 *c*, 3955 *c*, 4554 *b*.

(36)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Capriva di Cormons (Gorizia).

Con decreto ministeriale n. 300.8/64444 del 27 dicembre 1962, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Capriva di Cormons (Gorizia) di un terreno sito in Capriva di Cormons (Gorizia) del periziato valore di lire 416.500 della superficie di mq. 490, composto dalla porzione della particella 338/13 *a*, confinante a nord con la nuova palestra scolastica, a sud con proprietà Beltram Tranquillo, ad est con corte della palestra stessa, ad ovest con via Dante Alighieri, da destinare a costruzione di un consultorio pediatrico e materno.

(35)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 7

Corso dei cambi del 10 gennaio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,78	620,77	620,78	620,82	620,75	620,87	620,78	620,80	620,87	620,85
$ Can.	576,77	575,30	575,50	575,20	575,10	575,42	575,15	575,60	575,40	575,50
Fr. Sv.	143,58	143,45	143,48	143,50	143,43	143,44	143,475	143,50	143,43	143,45
Kr. D.	89,96	89,96	89,98	89,98	89,90	89,98	89,96	90 —	89,99	89,90
Kr. N.	86,94	86,92	86,95	86,97	87 —	86,96	86,96	86,95	86,96	86,95
Kr. Sv.	119,95	119,87	119,83	119,835	119,75	119,92	119,815	119,90	119,93	119,95
Fol.	172,43	172,47	172,57	172,555	172,50	172,44	172,54	172,50	172,44	172,35
Fr. B.	12,48	12,475	12,4750	12,472	12,4725	12,48	12,47	12,48	12,47	12,47
Franco francese	126,69	126,68	126,70	126,705	126,73	126,71	126,705	126,70	126,71	126,70
Lst	1741,02	1742,10	1742,10	1742,10	1741,50	1742,14	1742 —	1742,15	1742,17	1742 —
Dm. occ.	154,84	154,95	154,95	154,97	154,935	154,95	154,965	155 —	154,94	154,92
Scell. Austr.	24,05	24,045	24,05	24,046	24 —	24,04	24,047	24,05	24,04	24,04
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,72	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 10 gennaio 1963

Rendita 5 % 1935 . . .	113,975
Redimibile 3,50 % 1934	94,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	103,05
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	103,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 gennaio 1963

1 Dollaro USA	620,80
1 Dollaro canadese	575,175
1 Franco svizzero	143,487
1 Corona danese	89,97
1 Corona norvegese	86,965
1 Corona svedese	119,825
1 Fiorino olandese	172,547
1 Franco belga	12,471
1 Franco francese	126,705
1 Lira sterlina	1742,05
1 Marco germanico	154,967
1 Scellino austriaco	24,046
1 Escudo Port.	21,71

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Concorso per esami ad otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero (ruolo centrale).

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1958, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad otto posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso della laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università italiane, ovvero:

a) della laurea rilasciata da una delle Facoltà di economia e commercio o da uno degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

b) della laurea in scienze politiche conseguita presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma o presso la scuola preesistente alla Facoltà stessa, o presso le scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604;

c) della laurea in scienze coloniali conseguita presso lo Istituto universitario orientale di Napoli;

d) della laurea in scienze economico-marittime.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Limiti di età

Per partecipare al concorso in parola gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre, il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra, assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego (art. 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404);

3) la condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri requisiti prescritti:

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero delle partecipazioni statali Servizio per gli affari amministrativi e per il personale Roma, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato A) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire od essere presentate al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio, specificando presso quale Università o Istituto lo abbiano conseguito e in quale data, nonchè il voto riportato;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o ne siano decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile:

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare, altresì

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza o di precedenza per la nomina al posto, anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina, devono far pervenire al Servizio per gli affari amministrativi e per il personale del Ministero delle partecipazioni statali, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia per beneficiare dell'aumento dei limiti di età previsti dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua sostituzione, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di sostituire a tutti gli effetti il diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato, oppure copia del certificato predetto, autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato su carta bollata da L. 100 (rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è idoneo fisicamente al servizio continuativo ed incondizionato, nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido è idoneo al normale assolvimento delle mansioni inerenti l'impiego cui aspira e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

g) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2° del precedente art. 6;

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti, dovranno produrre solamente i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, con i giudizi complessivi riportati nel triennio antecedente il concorso;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero, dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante indicazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti, a qualsiasi titolo.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso, essi dovranno indicare per tali documenti la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti validi dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici; preferenza o precedenza nelle nomine, ed elevazione dei limiti massimi di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i

mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto la invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918, per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartentero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo di L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d), dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato su carta da bollo di L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera f), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana.

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera q), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente articolo 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo e dei ruoli aggiunti, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

t) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo di Istituto di istruzione universitaria, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi di tale cessazione;

v) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con i giudizi complessivi riportati nel triennio antecedente il concorso;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame avrà luogo a Roma e consterà di tre prove scritte e di una orale, in base al programma indicato nel successivo art. 11. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto, del quale verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà, inoltre, data nei termini di legge, comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui verranno espletate le prove scritte e quelle orali.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove scritte e quelle orali, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, aggiornati secondo le norme che ne prevedono il rilascio:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma del concorrente autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio.

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 11.

Programma di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una orale, come segue:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) Diritto privato (civile e commerciale);
2) Diritto amministrativo.

Parte seconda:

Economia politica e scienza delle finanze.

Parte terza:

Tecnica industriale.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte ed inoltre:

sul diritto costituzionale;

su nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, dati statistici, metodi statistici, leggi statistiche, statistica applicata, con particolare riguardo alle statistiche economiche);

sulle atribuzioni ed organizzazione del Ministero delle partecipazioni statali;

su nozioni concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

su nozioni di politica economica.

Art. 12.

Ammissione alla prova orale Graduatoria di merito

Alla prova orale saranno ammessi candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non otterrà almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata nell'ordine risultante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato; quella dei vincitori, nell'ordine predetto e con la osservanza delle disposizioni in vigore, per quanto concerne eventuali riserve di posti.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Approvazione della graduatoria Impugnative

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data della pubblicazione dell'avviso, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina all'impiego

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova, alla qualifica di consigliere di 3ª classe, con decreto del Ministro.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi; compiuto tale periodo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, verrà disposta la nomina in ruolo, con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tale caso, spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dal comma quinto dell'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso che conseguiranno la nomina all'impiego spetterà, durante il periodo di prova, il trattamento economico previsto per la qualifica di consigliere di terza classe, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Coloro i quali provengano da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella qualifica di consigliere di terza classe, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per coloro che provengono dal personale non di ruolo, viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1962

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1962
Registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 74. — VIOLA

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero delle partecipazioni statali Servizio per gli affari amministrativi e per il personale - ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di .) il residente in (provincia di .) via ., chiede di essere ammesso al concorso ad otto posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2)

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel Comune di (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da prece-

dente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del diploma di laurea in conseguito presso l'Università di in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) .; precisa di aver conseguito il diploma di laurea con votazione

. li .

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig. . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza, oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente militarizzato e assimilato; partigiano combattente deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valore militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile; perseguitato o deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali; sottufficiali delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e la autorità giudiziaria che l'ha pronunziata; indicare anche i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

(78)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Concorsi per esami a due posti di interprete traduttore di 3ª classe nel ruolo del personale degli interpreti-traduttori della carriera di concetto dei quali uno ad un posto di interprete di lingua inglese e francese e l'altro ad un posto di interprete di lingua tedesca e francese.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Viste le disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti dello Stato;

Vista la deliberazione n. 106, del 27 settembre 1962, con la quale il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato ha espresso parere favorevole alla indizione, nella qualifica di interprete traduttore di 3ª classe nel ruolo del personale degli interpreti-traduttori della carriera di concetto dell'Amministrazione stessa, di due concorsi per esami, dei quali uno ad un posto di interprete di lingua inglese e francese e l'altro ad un posto di interprete di lingua tedesca e francese, ed ha determinato, altresì, i programmi dei relativi esami;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per esami a interprete-traduttore di 3ª classe nel ruolo del personale degli interpreti-traduttori della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

ad un posto di interprete-traduttore di 3ª classe, per le lingue inglese e francese;

ad un posto di interprete-traduttore di 3ª classe, per le lingue tedesca e francese.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai concorsi suddetti gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4, debbono essere forniti del diploma di scuola media superiore.

Gli aspiranti debbono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore a 18 anni compiuti e non superiore a 32 anni compiuti, salve le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Elevazioni del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, numero 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno;

i) per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel paese nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959;

l) per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

4) il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

5) il limite massimo di età è inoltre elevato fino a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e per le altre categorie di mutilati ed invalidi previste dalla legge stessa.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato B al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, per quelli di ruolo aggiunto e per gli operai di ruolo dello Stato.

Si prescinde, altresì, dal detto limite per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domande di ammissione ai concorsi

Le domande di ammissione ai concorsi, indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da lire 200 (vedasi lo schema allegato sotto la lettera C) dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa — piazza Mastai n. 11, Roma — entro e non oltre il termine di giorni sessanta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

a quale dei due concorsi intendono partecipare;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

di essere in possesso del titolo di studio richiesto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo articolo 8.

I requisiti che diano titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia di esso, in bollo da L. 300.

Detta copia dovrà essere autenticata dal pubblico ufficiale da cui l'originale è stato emesso, oppure dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto o presso il quale sia stato depositato. L'autenticazione della copia può inoltre essere fatta da notaio, da cancelliere o dal segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1937, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

H) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 300 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare;

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 300 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) ed *E*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo debbono, inoltre, essere prodotti dagli interessati, a comprova dell'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti indicati nel successivo art. 8.

Art. 7.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata da lire 300, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio o di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Documentazione dei titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione dei limiti di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, del personale licenziato da Enti soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili e degli assistenti universitari, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per

l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche. di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma e Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme vertificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del President del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono; se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia. dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da lire 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da lire 100, della autorità militare.

Art. 9.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove d'esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di lire 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di lire 300 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi, o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 10.

Prove di esame e formazione delle graduatorie di merito

Per ciascun concorso, gli esami consistono in prove obbligatorie ed in prove facoltative, vertenti sulle materie di cui ai programmi allegati al presente decreto sotto le lettere *A* e *B*.

Le prove obbligatorie sono due scritte ed una orale.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che riportino la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte con non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata se il candidato consegua in essa la votazione di almeno sei decimi.

Le prove facoltative consistono:

1) in una traduzione scritta dall'italiano in una o più delle lingue indicate nel programma di esame e in una conversazione, alla quale sono ammessi i candidati che riportino nella traduzione la votazione di almeno sette decimi. La conversazione si intende superata se il candidato consegua in essa la votazione di almeno sei decimi.

Per ogni lingua nella quale il candidato abbia sostenuto e superato le prove, la votazione viene determinata dalla media del punto riportato nella traduzione e di quello conseguito nella corrispondente conversazione;

2) nella scrittura stenografica, sotto dettatura, di un brano in una o più delle lingue indicate nel programma di esame e nella trascrizione dattilografica del brano stesso. La prova si intende superata, in ciascuna lingua, se valutata con almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie, il punto conseguito nella prova orale e un ventesimo del punto riportato in ciascuna delle prove facoltative superate.

Le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Pubblicazione delle graduatorie e gravami

Le graduatorie dei concorsi di cui al presente decreto saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori dei concorsi di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico relativo al coefficiente 211 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante e la indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Assegnazione della sede di servizio

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

I vincitori del concorso che, avendo conseguito la nomina all'impiego, non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina stessa ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Commissioni d'esame — Diario delle prove

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le Commissioni esaminatrici dei concorsi e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1962

Il Ministro TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1962
Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 144. — MONACELLI

ALLEGATO A

Programma del concorso per esami ad un posto di interprete-traduttore di 3ª classe nel ruolo del personale degli interpreti-traduttori della carriera di concetto, riservato agli interpreti di lingua inglese e francese.

PROVE SCRITTE

1ª *Prova.*

Composizione in lingua inglese su tema proposto dalla Commissione esaminatrice.

2ª *Prova.*

Composizione in lingua francese, su tema proposto dalla Commissione esaminatrice.

PROVA ORALE

1) Dimostrazione da parte del candidato, mediante conversazione, di sapere intendere ed esprimersi correntemente nelle lingue inglese e francese

2) Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e sulla organizzazione dei servizi centrali e periferici della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

PROVE FACOLTATIVE

a) Traduzione scritta, di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una delle lingue (greco moderno, spagnolo, turco) che il candidato abbia dichiarato di conoscere, nella domanda di partecipazione al concorso e conversazione intesa ad accertare che il candidato sappia intendere ed esprimersi correntemente nella lingua prescelta.

b) Scrittura stenografica e dattilografica sotto dettatura, di un brano in lingua francese, inglese o tedesca od in una delle altre lingue di cui al precedente punto a).

N.B. — E' vietato l'uso del vocabolario per l'espletamento delle prove di traduzione, sia obbligatorie che facoltative.

Roma, addì 13 novembre 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

ALLEGATO B

Programma del concorso per esami ad un posto di interprete-traduttore di 3ª classe nel ruolo del personale degli interpreti-traduttori della carriera di concetto, riservato agli interpreti di lingua tedesca e francese.

PROVE SCRITTE

1ª *Prova.*
Composizione in lingua tedesca su tema proposto dalla Commissione esaminatrice.

2ª *Prova.*
Composizione in lingua francese, su tema proposto dalla Commissione esaminatrice.

PROVA ORALE

1) Dimostrazione da parte del candidato, mediante conversazione, di sapere intendere ed esprimersi correntemente nelle lingue tedesco e francese.

2) Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e sulla organizzazione dei servizi centrali e periferici della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

PROVE FACOLTATIVE

a) Traduzione scritta, di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una delle lingue (greco moderno, spagnolo, turco) che il candidato abbia dichiarato di conoscere, nella domanda di partecipazione al concorso e conversazione intesa ad accertare che il candidato sappia intendere ed esprimersi correntemente nella lingua prescelta.

b) Scrittura stenografica e dattilografica sotto dettatura, di un brano in lingua francese, inglese o tedesca od in una delle altre lingue di cui al precedente punto *a*).

N.B. — E' vietato l'uso del vocabolario per l'espletamento delle prove di traduzione, sia obbligatorie che facoltative.

Roma, addì 13 novembre 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

ALLEGATO C

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi in carta da bollo da L. 200 alla:

Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale affari generali e personale - Piazza Mastai n. 11. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . (1) . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso a un posto di interprete traduttore di 3ª classe nel ruolo del personale degli interpreti traduttori della carriera di concetto, riservato agli interpreti di lingua (2) . . . . . .

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4), di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . (5) . . . . (6) . . . . ,

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua (7) . . . . nonchè alla prova facoltativa di scrittura stenodattilografica nella lingua (8) . . . .

Il sottoscritto, dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . . lì 1963

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto: per l'autenticità della firma del sig. . . . .
(9) . . . .

---

(1) Per fruire dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:
coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra, mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali, assistente universitario; licenziato dagli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali, dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) Specificare se: inglese e francese, ovvero tedesca e francese.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(5) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(7) Specificare se: greco moderno, spagnolo o turco.

(8) Specificare se: francese, inglese, tedesco, greco moderno, spagnolo o turco.

(9) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7218)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a quindici posti di vice coadiutore in prova nel ruolo tecnico della carriera del personale di concetto dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei Servizi antincendi;

Visto il regio decreto 14 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme;

Vista la legge 16 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazioni di firme;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, recante le norme sul riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei Servizi antincendi;

Accertato che nella qualifica di vice coadiutore del ruolo tecnico della carriera di concetto dei Servizi antincendi sono vacanti quindici posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a quindici posti di vice coadiutore in prova del ruolo tecnico della carriera del personale di concetto dei Servizi antincendi, di cui alla tabella *B* annessa alla legge 31 ottobre 1961, n. 1169.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto sono richiesti i seguenti requisiti:

1) il diploma di geometra o di perito tecnico industriale, con esclusione di altri titoli di studio;

2) l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore, ai sensi della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) Il limite massimo dei 30 anni è elevato ad anni 35:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico; che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano ad altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra;

per i decorati al valor militare o per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448. Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i capi famiglie numerose;

II) il limite massimo di 30 anni è, altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè complessivamente non si superino gli anni 35.

III) Ai sensi dell'art. 22 della succitata legge n. 1169/1961, gli ufficiali volontari dei vigili del fuoco in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960, possono partecipare al concorso, a prescindere dal limite di età;

3) avere assolto gli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore a metri 1,65;

5) la piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla Commissione medica di cui all'art. 6 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte. Il giudizio di detta Commissione è definitivo;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) avere il godimento dei diritti politici;

avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e conforme al modello di cui all'allegato *B*, dovranno pervenire, a mezzo di raccomandata, al Ministero dell'interno - Direzione generale dei Servizi antincendi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il personale non di ruolo e i dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonchè gli ufficiali volontari dei vigili del fuoco di cui al punto III) del predetto art. 2, faranno pervenire alla Direzione generale anzidetta le domande, nel termine succitato, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel numero 2) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e per gli ufficiali volontari dei vigili del fuoco è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale Servizi antincendi, entro il termine di giorni 20, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

A parità di merito e di requisiti i sottufficiali, vigili scelti e vigili sia permanenti che volontari, in servizio continuativo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, hanno la precedenza nella nomina, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169.

A tal fine, i concorrenti di cui sopra dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco di appartenenza, attestante tale loro qualifica.

I candidati ex combattenti e partigiani combattenti presenteranno, oltre al documento militare di cui al successivo art. 5, n. 5), annotato delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi civili di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 28 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti di guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra ovvero i figli degli invalidi civili per fatto di guerra e degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter*, rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra ovvero di altre attestazioni al merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento e le promozioni di grado militare per merito di guerra, debbono essere comprovate con l'esibizione dei relativi brevetti o di copie autentiche.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi), nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel numero 2) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 4;

2) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il certificato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo da L. 200 per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente Consiglio di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di geometra o perito tecnico industriale in bollo o copia autentica del diploma stesso, su carta bollata da L. 200;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 5.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichirazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti richiesti per essere ammessi al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso medesimo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 3.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I, titolo I, capo II del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale e precisamente:

a) di due prove scritte, comuni a tutti i candidati su argomenti di cui ai nn. 1, lettera *a*) e *b*), e 3 dell'allegato *A*;

b) di una prova scritta, a scelta del candidato su argomenti di cui al n. 5, lettera *a*), *b*) e *c*);

c) di una prova orale su tutto il programma di cui all'allegato *A*.

Le prove scritte e quelle orali avranno luogo in Roma nei giorni e nelle località che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte ed orali muniti di fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 11.

Ogni componente della Commissione di cui all'art. 9 disporrà di dieci punti per ciascuna prova di esame.

La votazione complesiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vice coadiutori in prova e, dopo aver frequentato presso le Scuole centrali antincendi un corso di formazione della durata di tre mesi, completeranno il servizio di prova presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, ai quali saranno assegnati al termine del corso stesso. Compiuto il periodo di prova conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo con la qualifica di vice coadiutore.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il direttore generale dei servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 novembre 1962

p. *Il Ministro*: ARIOSTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1963
Registro n. 1 Interno, foglio n. 1

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAMI

1. - *a*) nozioni di storia letteratura italiana;
b) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ad oggi.

2. - Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo.

3. - Matematica e fisica:

Algebra equazioni di 1° e 2° grado; sistemi di equazioni di 1° e 2° grado a due o più incognite. Operazioni sui radicali. Logaritmi. Potenze. Equazioni esponenziali e logaritmiche.

Trigonometria piana.

Geometria piana e dello spazio.

Cenni di geometria analitica con applicazione alle rette ed alle curve di 2° grado.

Meccanica dei solidi, dei liquidi e dei gas. Termologia, elettricità e magnetismo.

4. - Chimica:

Chimica generale, inorganica ed organica. Elementi di chimica applicata.

5. - *a*) Elementi di costruzioni e disegno di costruzioni:

Stati di sollecitazione. Carico di punta. Progetto e verifica di strutture isostatiche. Elementi costruttivi di strutture in cemento armato e cenni sul relativo calcolo. Caratteristiche dei materiali impiegati nelle costruzioni.

Progetti e disegni di strutture murarie civili, rurali, idrauliche e stradali. Strade e manufatti stradali.

Idrostatica e relativi problemi. Acquedotti, canali e fognature. Opere di difesa dei corsi d'acqua.

b) Elementi di elettrotecnica, radiotecnica e disegno:

Elettrologia e magnetismo. Correnti alternate. Trasformatori. Generatori di corrente continua ed alternata. Motori a corrente continua ed alternata. Convertitori e raddrizzatori.

Emissione elettronica. Tubi elettronici. Onde elettromagnetiche. Circuiti oscillanti Accoppiamento di circuiti. Antenne. Generatori di oscillazioni. Modulazione. Rilevazione. Amplificazione. Trasmettitori e ricevitori.

Disegno con riferimento al programma d'insegnamento negli istituti tecnici industriali.

c) Elementi di meccanica, macchine e disegno di macchine:

Resistenza dei materiali. Resistenze passive. Elementi di meccanica applicata alle macchine.

Combustibili e combustione. Apparecchiature relative alla combustione ed allo scarico. Macchine idrauliche. Motori a combustione interna. Ventilatori e compressori.

Disegno di macchine con riferimento ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici industriali.

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi - Divisione personale - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . . . . via . . . . n. . . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso per esami a 30 posti di vice coadiutore in prova nel ruolo tecnico della carriera del personale di concetto dei Servizi antincendi.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando, perchè: . . . . (3)

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (4);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (5);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Istituto tecnico . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . . (6);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (7) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Data . . . .

Firma . . . . (8)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni.

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da non meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 30° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 2 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) Specificare il motivo in base al quale si ritiene di aver diritto all'elevazione.

(4) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(8) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto dei comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio e del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

(113)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROVIGO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Rovigo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 85 in data 3 febbraio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso ad un posto di veterinario condotto consorziale, vacante nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1961;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni fatte dalla prefettura di Rovigo e dall'Ordine dei medici e le terne proposte dai Comuni interessati;

Visto l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse viene così costituita:

Presidente:

Cantone dott. Alfonso, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Costanzo dott. Raffaele, veterinario provinciale superiore;

Montroni prof. Luigi, docente in anatomia patologica veterinaria;

Moretti prof. Bruno, docente in clinica medica veterinaria;

Passarella dott. Ottavio, veterinario condotto.

Segretario:

Pellegrino dott. Gaetano, consigliere di 2ª classe della prefettura di Rovigo.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Rovigo, ed avrà la sua sede in Rovigo.

Rovigo, addì 28 dicembre 1962

Il veterinario provinciale: COSTANZO

(88)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10030 del 10 dicembre 1962, col quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1961;

Viste le terne di nominativi proposti dai Comuni interessati per quanto di loro spettanza;

Ritenuto di dover far cadere la nomina a far parte della Commissione stessa sulla ostetrica Calzoni Caterina, ostetrica condotta, titolare di Como, anzichè sulla ostetrica Ariata Carmela;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935 e l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1961, è costituita come segue:

Presidente:

La Rocca dott. Dante, vice prefetto.

Componenti:

Carola dott. Herbert, medico provinciale di Como;

Buzzi prof. dott. Bruno, primario ostetrico dell'Ospedale di Circolo di Lecco;

Coggi prof. dott. Cesare, primario ostetrico dell'Ospedale matern. provinciale di Como;

Calzoni Caterina, ostetrica condotta di ruolo.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Vito Minerva consigliere di 2ª classe del ruolo dell'Amministrazione civile.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente decreto ed avrà la sua sede in Como presso l'Ufficio medico provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale e dei Comuni interessati.

Como, addì 28 dicembre 1962

Il medico provinciale: CAROLA

(95)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2827 del 6 novembre 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto n. 273 del 29 gennaio 1962;

Visto il proprio decreto n. 2828 del 6 novembre 1962, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Rossi Franco ed altri si è resa vacante la condotta medica unica di Cessapalombo;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958;

Decreta:

Il dott. Natalini Manlio è dichiarato vincitore della condotta unica di Cessapalombo, in sostituzione del vincitore dott. Franco Rossi, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 4 gennaio 1963

Il medico provinciale BORROMEI

(142)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6230 del 23 agosto 1962, con il quale è stata approvata al graduatoria dei candidati idonei al concorso per condotte mediche vacanti in provincia di Como alla data del 30 novembre 1959;

Viste le rinunce alla nomina nelle sedi di condotta medica dei candidati risultati vincitori per effetto del decreto n. 6231 del 23 agosto 1962;

Interpelleti gli altri candidati in ordine di graduatoria e secondo la preferenza delle sedi indicate nelle rispettive domande d'ammissione al concorso:

Visto l'art. 69 del testo unico delle legge sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata

1) Galdi Gian Carlo: Consorzio Albiolo-Rodero-Cagno-Valmorea-Bizzarrone;

2) Tampellini Carlo: Consorzio Elto-Villa Vergano-Imberido;

3) Luccisano Nicola Consorzio Carvagna-San Bartolomeo Val Cavargna-San Nazzaro Val Cavargna.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 29 dicembre 1962

Il medico provinciale: CAROLA

(143)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11720 del 4 aprile 1961, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di medico condotto vacanti presso il comune di Milano, alla data del 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 11720 dell'11 luglio 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Esaminati i verbali della Commissione e la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della votazione conseguita relativa a dodici concorrenti dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità del concorso di cui alla premessa:

1. Vaccarella Carmelo	punti 61,240	su 100
2. Stella Enrico	» 58,075	»
3. Gasperoni Giuseppe	» 54,975	»
4. Marrali Angelo	» 52,370	»
5. De Micheli Walter	» 46,804	»
6. Marchesi Enzo	» 45,850	»
7. Pennati Ernesto	» 41,933	»
8. Rossi Gabriele	» 40,125	»
9. Rota Giovanni	» 38,975	»
10. Simoni Italo	» 38,050	»
11. Foroni Giuliano	» 36,400	»
12. Fraschini Franco	» 35,775	»

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Milano, addì 19 dicembre 1962

Il medico provinciale: VEZZOSO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto n. 7675 del 19 dicembre 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a tre posti di medico condotto vacanti presso il comune di Milano alla data del 30 novembre 1960;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 13 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso sopra indicato:

1) Vaccarella Carmelo;
2) Stella Enrico;
3) Gasperoni Giuseppe.

Il sindaco del comune di Milano, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 19 dicembre 1962

Il medico provinciale: VEZZOSO

(110)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.